

XVn Comunità' Montana "**Monti Aurunci** "
Zona xvuoéi Lazio - Spigno Saturnia (ri)
Ufficio Segreteria Generale



Pici N. 609

Oggetto: INFORMATIVA SULLA FATTURAZIONE E SUL REGISTRO UNICO
DELLE FATTURE.

Si informano i fornitori che, ai sensi dell'articolo 42 del D.L. n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014, questa Comunità Montana è tenuta ad adottare il Registro Unico delle Fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Tutte le **fataire** o le richieste equivalenti dovranno riportare le informazioni **previste** dal suddetto articolo 42, in particolare:

1. Servizio che ha ordinato la spesa;
2. Estremi dell'atto di assunzione del relativo impegno di spesa;
3. Oggcuo della fomuura,
4. CIG (codice identificativo di gara), tranne nei casi di esclusione previsti dalla legge n. 136/2010;
5. CLP feodice unico di progetto) in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e similari.
6. IBAN del conto dedicato.

Si intornia altresì che l'adeguamento delle fatture a quanto sopra previsto è condizione fondamentale per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti. Pertanto le fatture o le richieste equivalenti prive dell'indicazione dei suddetti dati verranno restituite ai fornitori in quanto incomplete.

Inoltre a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 tutti i fornitori dovranno inviare le fatture o le richieste equivalenti di pagamento esclusivamente in formalo digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: [montiaurunci.cm\(cì\)pec.it](mailto:montiaurunci.cm(cì)pec.it)

Spigno Saturnia, li 31 luglio 2014.



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Paolo Rispoli)

Legge 23 giugno 2014, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66/ recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria

(G.U. 23 giugno 2014, n. 143)

Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 185 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte Integrante del sistema Informativo contabile. Ai fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2003, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.